

Legge di bilancio 2021 – le misure di interesse imprenditoriale e datoriale

In data 1° gennaio u.s., è entrata in vigore la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. legge di bilancio 2021).

Di seguito si riportano le principali novità di interesse per le imprese.

AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Misure in favore dei lavoratori esposti all'amianto (art. 1, commi 356-358)

A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'INAIL, attraverso il Fondo per le vittime dell'amianto (di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), eroga ai soggetti già titolari di rendita erogata per una patologia asbesto-correlata riconosciuta, una prestazione aggiuntiva nella misura percentuale del 15 % della rendita in godimento.

La prestazione aggiuntiva è erogata unitamente al rateo di rendita corrisposto mensilmente ed è cumulabile con le altre prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base delle norme generali e speciali dell'ordinamento.

Inoltre, per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'INAIL, sempre tramite il Fondo per le vittime dell'amianto, eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, una prestazione di importo fisso pari a euro 10.000 da corrispondere in un'unica soluzione su istanza dell'interessato o degli eredi in caso di decesso. L'istanza è presentata a pena di decadenza entro tre anni dalla data dell'accertamento della malattia.

Incentivi per l'acquisto di veicoli a bassa emissione di CO2 (art. 1, commi da 652-657)

Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica (cat. M1) a ridotte emissioni di CO2, sono riconosciuti i seguenti contributi:

- per l'acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 da 0 a 60 g/km con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, il contributo statale è pari a 2.000 euro; ed a 1.000 euro in mancanza di rottamazione. Il contributo - concesso a condizione che il venditore riconosca uno sconto analogo al contributo statale e che il veicolo nuovo abbia un prezzo ufficiale inferiore a 50.000 euro al netto dell'IVA - è cumulabile con il c.d. ecobonus per l'acquisto di veicoli elettrici ed ibridi previsto dal comma 1031 della legge di bilancio 2019 per gli anni 2020 e 2021;
- per gli acquisti di autoveicoli con emissioni di CO2 superiori a 61 g/km e fino a 135 g/km, è riconosciuto un contributo pari a 1.500 euro. Gli autoveicoli nuovi devono essere di classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e gli acquisti vanno effettuati dal 1° gennaio al 30 giugno 2021. È richiesta la rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2011 ed il contributo statale è concesso a condizione che il venditore riconosca uno sconto di 2.000 euro e che il veicolo nuovo abbia un prezzo ufficiale inferiore a 40.000 euro al netto dell'IVA;
- a chi acquista in Italia, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all'alimentazione e all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV, con contributi che vanno da 1.200 a 8.000 euro nel caso di rottamazione, mentre in mancanza di rottamazione il contributo va da un minimo di 800 euro fino a 6.400 euro (come da tabella comma 657).

Bonus Transizione 4.0 (art.1, commi da 1051-1067)

Investimenti in beni strumentali nuovi:

- a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano **investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato**, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 % del costo di acquisizione, è riconosciuto **un credito d'imposta** alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi da 1052 a 1058, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili;

Investimenti in ricerca e sviluppo:

- **il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, viene confermato fino al 31 dicembre 2022.** Il bonus spetta nella misura: del 20%, fino a un massimo di 4 milioni di euro, per gli investimenti in ricerca e sviluppo; del 10%, fino a un massimo di 2 milioni di euro, per gli investimenti in innovazione tecnologica e in design e ideazione estetica; del 15%, fino a un massimo di 2 milioni di euro, per gli investimenti in innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.

Formazione 4.0:

- **il credito d'imposta per la formazione 4.0, viene esteso fino al 2022.**

Plastic e sugar tax (art.1, commi 1084-1086)

Prorogata l'entrata in vigore della Plastic tax al 1° luglio 2021.

Con il comma 1086 si interviene sulla disciplina della sugar tax, estendendo la platea dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, attenuando le sanzioni amministrative applicabili in caso di mancato adempimento e posticipandone la decorrenza al 1° gennaio 2022.

Bonus per depuratori acqua (art.1, commi 1087-1089)

Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, alle persone fisiche nonché ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, spetta **un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti**, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.

Il credito d'imposta di cui al comma 1087 spetta nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1088.

Credito d'imposta per l'adeguamento dell'ambiente di lavoro (art.1, commi 1099-1100)

Anticipo utilizzo credito d'imposta per adeguamento ambiente di lavoro (fruibile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, e non più per tutto il 2021).

I soggetti beneficiari del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120 del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020 (c.d. Rilancio), possono optare per la cessione dello stesso, ai sensi dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge, fino al 30 giugno 2021.

CREDITO E FINANZA

Finanziamenti agevolati per l'acquisto di attrezzature da parte delle pmi (art. 1, comma 95)

Viene modificata la modalità di erogazione dei contributi previsti per gli investimenti, anche mediante operazioni di *leasing* finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo, nonché per gli investimenti in *hardware*, in *software* e in tecnologie digitali previsti dall'articolo 2, D.L. 69/2013, stabilendo che il Mise li erogherà, a prescindere dall'importo, in unica soluzione.

Per l'anno 2021 l'autorizzazione di spesa è incrementata di 370 milioni di euro.

Nuova Sabatini (art. 1, comma 96)

È confermata l'eliminazione della soglia di 200.000 euro entro la quale è prevista l'erogazione in unica soluzione (anziché in 6 quote annuali) dell'agevolazione c.d. "Sabatini-ter" di cui all'articolo 2, comma 4, D.L. 69/2013, consistente nell'erogazione di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento per l'acquisto/acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.

L'eliminazione della predetta soglia consente l'erogazione del contributo in un'unica soluzione a favore delle pmi beneficiarie indipendentemente dall'importo del finanziamento (ad oggi prevista per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro).

Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa al DdL, ciò determina vantaggi:

- in termini di efficienza/efficacia/economicità/rapidità nella gestione dello strumento;
- per le imprese beneficiarie che potranno incassare l'intero contributo subito dopo l'avvenuta realizzazione dell'investimento.

Imprenditoria femminile (art. 1, comma 97)

Viene istituito il Fondo a sostegno dell'impresa femminile, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato al fine di promuovere e **sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese.**

Il Fondo sostiene:

- a) interventi per sostenere l'avvio dell'attività, gli investimenti e il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese femminili, con specifica attenzione ai settori dell'alta tecnologia. In particolare, gli interventi possono consistere in:
 - contributi a fondo perduto per avviare imprese femminili, con particolare attenzione alle imprese individuali e alle attività libero-professionali in generale e con specifica attenzione a quelle avviate da donne disoccupate di qualsiasi età;
 - finanziamenti senza interesse, finanziamenti agevolati e combinazione di contributi a fondo perduto e finanziamenti per avviare e sostenere le attività di imprese femminili;
 - incentivi per rafforzare le imprese femminili, costituite da almeno 36 mesi, nella forma di contributo a fondo perduto per l'integrazione del fabbisogno di circolante nella misura massima dell'80% della media del circolante degli ultimi 3 esercizi;

- percorsi di assistenza tecnico-gestionale per attività di *marketing* e di comunicazione durante tutto il periodo di realizzazione degli investimenti o di compimento del programma di spesa, anche attraverso un sistema di *voucher* per accedervi;
 - investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle imprese a guida femminile tra le *start-up* innovative di cui all'articolo 25, D.L. 179/2012, e delle piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4, D.L. 3/2015, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali;
 - azioni di comunicazione per la promozione del sistema imprenditoriale femminile italiano e degli interventi finanziati attraverso le presenti norme;
- b) programmi e iniziative per la diffusione della cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile;
- c) programmi di formazione e orientamento verso materie e professioni in cui la presenza femminile deve essere adeguata alle indicazioni di livello dell'Unione Europea e nazionale.

Tali interventi di cui alle lettere b) e c), possono consistere nelle seguenti azioni:

- iniziative per promuovere il valore dell'impresa femminile nelle scuole e nelle Università;
- iniziative per la diffusione di cultura imprenditoriale tra le donne;
- iniziative di orientamento e formazione verso percorsi di studio nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche;
- iniziative di sensibilizzazione verso professioni tipiche dell'economia digitale;
- azioni di comunicazione per diffondere la cultura femminile d'impresa e promuovere i programmi finanziati ai sensi delle presenti norme.

Con decreto Mise, di concerto con il Mef e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da emanarsi entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, è determinata la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo.

Fondo pmi creative (art. 1, commi 109-113)

Viene istituito il Fondo per le pmi creative, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Per settore creativo si intende il settore che comprende le attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all'architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all'artigianato artistico, all'audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al *software*, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al *design*, ai *festival*, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all'editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità.

Le risorse sono utilizzate per:

- a) promuovere nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese del settore creativo, attraverso contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni;
- b) promuovere la collaborazione delle imprese del settore creativo con le imprese di altri settori produttivi, in particolare quelli tradizionali, nonché con le Università e gli enti di ricerca, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di *voucher* da destinare all'acquisto di servizi prestati da imprese creative ovvero per favorire processi di innovazione;
- c) sostenere la crescita delle imprese del settore anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle *start-up* innovative di cui all'articolo 25, D.L. 179/2012 e delle pmi innovative di cui all'articolo 4, D.L. 3/2015, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali;
- d) consolidare e favorire lo sviluppo del sistema imprenditoriale del settore creativo attraverso attività di analisi, studio, promozione e valorizzazione.
- e) Con decreto Mise, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono adottate le disposizioni attuative, comprese quelle relative:

- f) alla ripartizione delle risorse del Fondo;
- g) all'individuazione dei codici Ateco che classificano le attività dei settori;
- h) alle modalità e ai criteri per la concessione delle agevolazioni;
- i) alla definizione delle iniziative ammissibili alle forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;
- j) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici.

Credito di imposta cuochi (art.1, commi 117-123)

Viene introdotto, **per gli esercenti l'attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita Iva, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice Ateco 5.2.2.1.0, un credito d'imposta fino al 40% del costo delle spese:**

- per l'acquisto di beni strumentali durevoli ovvero
- per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Le spese ammissibili sono quelle per:

- a) l'acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari;
- b) l'acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
- c) la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

Il credito spetta fino a un massimo di 6.000 euro, nel limite massimo di spesa complessivo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

Il credito, inoltre, può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Con decreto Mise, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Mef, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione. Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020.

Fondo sostegno pmi settore chimica verde, aeronautica, componenti per la mobilità elettrica e produzione di energia rinnovabile (art. 1, commi 124-126)

Al fine di sostenere lo sviluppo, accrescere la competitività e rafforzare la filiera del sistema delle pmi del settore aeronautico nazionale, della chimica verde nonché della fabbricazione di componenti per la mobilità elettrica e per la produzione di energia da fonti rinnovabili, è istituito, nello stato di previsione del Mise, un Fondo d'investimento per gli interventi nel capitale di rischio delle pmi, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

La dotazione 2021 è destinata, nella misura di 50 milioni di euro, a un'apposita sezione dedicata esclusivamente alle pmi del settore aeronautico nazionale.

Il Fondo finanzia interventi per lo sviluppo delle pmi, quali fusioni, aggregazioni, acquisizioni, riorganizzazioni, ristrutturazioni, rafforzamento del capitale per gli investimenti volti alla transizione tecnologica e alla sostenibilità ecologica e ambientale dei processi produttivi.

Con decreto Mise, di concerto con il Mef, le risorse del Fondo sono ripartite tra le varie sezioni.

Misure a sostegno della liquidità delle imprese di medie dimensioni (art. 1, comma 209)

Introducendo il nuovo articolo 1-bis.1, D.L. 23/2020, viene previsto che, a decorrere dal 1° marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021, Sace rilascia le garanzie previste dal precedente articolo 1, alle medesime condizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), sempre D.L. 23/2020, e per i medesimi importi massimi garantiti ivi previsti, tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato

di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, L. 662/1996, in favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese. Alle presenti garanzie non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, lettera l), 7 e 8, D.L. 23/2020 e si provvede ai sensi della procedura semplificata.

Fondo di garanzia pmi (art. 1, commi 216-218)

I finanziamenti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), D.L. 23/2020, dal 1° gennaio 2021, possono avere durata fino a 15 anni.

Il soggetto beneficiario dei suddetti finanziamenti già concessi al 1° gennaio 2021, può chiedere il prolungamento della durata fino a un massimo di 15 anni, con il mero adeguamento della componente RendiStato del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.

Infine, viene modificato il tasso di interesse che non deve essere superiore allo 0,20% aumentato del valore, se positivo, del tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (RendiStato) con durata analoga al finanziamento.

Credito di imposta sui piani di risparmio a lungo termine (art. 1, commi 219-225)

Viene introdotto, in riferimento ai piani di risparmio a lungo termine costituiti ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 2-bis, D.L. 124/2019 (piani di risparmio che, per almeno i 2/3 dell'anno solare di durata del piano, investono almeno il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73, Tuir, o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico Europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese nonché in crediti delle medesime imprese). Per le persone fisiche titolari del piano, un credito d'imposta pari alle minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati, ai sensi dell'articolo 67, Tuir, relativamente agli strumenti finanziari qualificati di cui sopra, a condizione che tali strumenti finanziari siano detenuti per almeno 5 anni e il credito d'imposta non ecceda il 20% delle somme investite negli strumenti finanziari medesimi.

Il credito d'imposta è utilizzabile, in 10 quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi a partire da quella relativa al periodo d'imposta in cui le minusvalenze, perdite e differenziali negativi si considerano realizzati ai fini delle imposte sui redditi ovvero in compensazione ex articolo 17, D.Lgs. 241/1997 (non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all'articolo 34, L. 288/2000).

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.

Ai fini della determinazione dei crediti d'imposta e della loro spettanza, in caso di strumenti finanziari appartenenti alla medesima categoria omogenea, si considerano ceduti per primi i titoli acquistati per primi e si considera come costo quello medio ponderato.

Le minusvalenze, le perdite o i differenziali negativi non possono essere utilizzati o riportati in deduzione ai sensi dell'articolo 68, Tuir e degli articoli 6 e 7, D.Lgs. 461/1997.

Il credito di imposta compete in relazione ai piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021.

Bonus pubblicità (art. 1, comma 608)

Per mezzo del nuovo comma 1-quater dell'articolo 57-bis, D.L. 50/2017, il credito di imposta pubblicità, per gli anni 2021 e 2022, è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

ESTERO

Potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese italiane (art. 1, comma 1142)

La principale misura consiste nell'ulteriore rifinanziamento del cosiddetto Fondo SIMEST per complessivamente 1.550 milioni di euro per l'anno 2021 con la conferma dell'esenzione delle garanzie sui finanziamenti fino a fine giugno 2021. Nel dettaglio:

- la dotazione del fondo rotativo (di cui alla legge n. 394/1981) destinato alla **concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici** è incrementata di 1.085 milioni di euro per l'anno 2021; di 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
- la dotazione del fondo di cui all'art. 72, co.1, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, per la **concessione di cofinanziamenti a fondo perduto** fino al 50% dei finanziamenti concessi a valere sul fondo di cui alla legge n. 394/1981 è incrementata di 465 milioni di euro per l'anno 2021; di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
- i finanziamenti agevolati a valere sul cosiddetto Fondo SIMEST 394 sono **esentati dalla presentazione della garanzia**; tale disposizione si applica alle domande di finanziamento presentate entro il 30 giugno 2021.

Valorizzazione e promozione all'estero dei prodotti enogastronomici e produzioni alimentari e industriali italiane; contrasto ai fenomeni di contraffazione e di Italian sounding (art. 1, commi 1144-1149)

Le presenti disposizioni sono destinate in particolare a:

- promuovere la rete degli esercizi della ristorazione italiana nel mondo;
- promuovere accordi tra le categorie economiche interessate per migliorare la fornitura di prodotti alimentari di origine e di produzione nazionale;
- stabilire le modalità dei controlli e promuovere le azioni legali per il contrasto della contraffazione e dell'abuso del termine "italiano" nelle insegne.

L'attività di promozione all'estero dei prodotti enogastronomici della ristorazione italiana è affidata principalmente alle Agenzie ICE ed ENIT.

Per l'attuazione delle presenti disposizioni è stato stanziato 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, le cui modalità sono stabilite, entro 6 mesi, da un apposito decreto attuativo del MISE.

FISCALE

Rivalutazione beni di impresa (art.1, comma 83)

Intervenendo sull'articolo 110, D.L. 104/2020, viene estesa la possibilità di rivalutazione anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Baratto finanziario (art. 1, commi 227-229)

Viene introdotto il nuovo comma 3-bis nell'articolo 4, D.Lgs. 127/2015, prevedendo che l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei contribuenti residenti o stabiliti una piattaforma telematica in cui sarà possibile procedere alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali tra i suddetti soggetti, a esclusione delle P.A. individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, L. 196/2009, e risultanti da fatture elettroniche.

La compensazione produce i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro Imprese.

È previsto che, nei confronti del debito originario insoluto si applicano comunque le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2002, in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Modalità di attuazione e condizioni di servizio saranno individuati con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Mef e il Mise, sentito il Garante per la *privacy*.

Credito di imposta quotazione pmi (art. 1, comma 230)

Viene prorogato al 31 dicembre 2021 il credito di imposta riconosciuto dall'articolo 1, comma 89, L. 205/2017, alle pmi che iniziano una procedura di quotazione, individuato, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione, nel 50% dei costi di consulenza sostenuti per la predetta finalità, nel limite massimo di 500.000 euro.

Trasformazione DTA per operazioni di aggregazione (art. 1, commi 233-243)

In caso di operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso:

- fusione;
- scissione o
- conferimento

di azienda e deliberate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, è consentita, rispettivamente, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:

1. perdite fiscali maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84, Tuir, alla medesima data;
2. importo dell'Ace maturato fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora dedotto né trasformato in credito d'imposta alla medesima data.

La attività per imposte anticipate riferibili ai componenti di cui sopra possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio.

Requisiti soggettivi

Le società devono essere operative da almeno 2 anni e, alla data di effettuazione dell'operazione e nei 2 anni precedenti non devono far parte dello stesso gruppo societario né in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ.. Sono ammessi anche i soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ. se il controllo è stato acquisito attraverso operazioni diverse da quelle per le quali si vuole fruire del credito in oggetto tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 ed entro un anno dalla data di acquisizione di tale controllo abbia avuto efficacia giuridica. In tal caso le perdite fiscali e l'importo dell'Ace si riferiscono a quelli maturati fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data in cui è stato acquisito il controllo e le condizioni richieste devono intendersi riferite alla data in cui è effettuata l'operazione di acquisizione del controllo.

Non sono ammesse le società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 180/2015, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5, L.F., o dell'articolo 2, comma 1, lettera b), D.Lgs. 14/2019.

Indipendentemente dal numero di operazioni societarie straordinarie realizzate, l'agevolazione può essere applicata una sola volta per ciascun soggetto.

Modalità di trasformazione

La trasformazione in credito avviene:

- per 1/4 alla data di efficacia giuridica delle operazioni e
- per i restanti 3/4, al primo giorno dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni per un ammontare complessivo non superiore al 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-*quater*, cod. civ., senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, ovvero al 2% della somma delle attività oggetto di conferimento.

In caso di conferimento d'azienda, i componenti del conferitario rilevano ai fini della trasformazione negli stessi limiti e alle stesse condizioni previsti per le perdite che possono essere portate in

diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante di cui all'articolo 172, comma 7, Tuir; a tal fine, è obbligatoria la redazione della situazione patrimoniale ai sensi dell'articolo 2501-*quater*, commi 1 e 2, cod. civ..

Dalla data di efficacia giuridica dell'operazione:

- a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84, Tuir, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta;
- b) non sono deducibili né trasformabili in credito d'imposta le eccedenze Ace, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta.

La trasformazione è condizionata al pagamento di una commissione pari al 25% delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate. Il versamento della commissione è effettuato per il 40% entro 30 giorni dalla data di efficacia giuridica delle operazioni e per il restante 60% entro i primi 30 giorni dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni. La commissione è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap nell'esercizio in cui avviene il pagamento.

Tassazione di gruppo

In caso di opzione per la tassazione di gruppo ex articolo 117, Tuir, ai fini della trasformazione rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze Ace del soggetto partecipante e le perdite fiscali dello stesso relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo; a seguire, le perdite trasferite al soggetto controllante e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile da parte dello stesso. Dalla data di efficacia giuridica dell'operazione, per il controllante non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 118, Tuir relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta.

Trasparenza fiscale

In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115, Tuir, per la partecipata rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze Ace e le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della trasparenza congiuntamente a quelle non attribuite ai soci ai sensi dell'articolo 115, comma 3, Tuir e, a seguire, le perdite fiscali e le eccedenze di rendimento nozionale attribuite ai soci partecipanti e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi o trasformate in credito d'imposta. Dalla data di efficacia giuridica dell'operazione, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84, Tuir, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta e non sono deducibili né trasformabili in credito d'imposta le eccedenze Ace rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, D.L. 201/2011 complessivamente trasformate in credito d'imposta.

Utilizzo del credito

Il credito d'imposta non è produttivo di interessi e può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, ovvero ceduto secondo quanto previsto dagli articoli 43-*bis* o 43-*ter*, D.P.R. 602/1973, ovvero essere chiesto a rimborso.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 109, comma 5, Tuir.

Sostegno pmi (art. 1, comma 250)

Viene previsto che le imprese che al 1° gennaio 2021 presentano le esposizioni debitorie di cui all'articolo 56, comma 2, D.L. 18/2020, e che non siano state ancora ammesse alle misure di sostegno, possono essere ammesse, entro il 31 gennaio 2021.

Rafforzamento patrimoniale pmi (art. 1, commi 263-264)

Viene esteso al 30 giugno 2021 il credito di imposta di cui all'articolo 26, comma 8, D.L. 34/2020, pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% (50% per gli aumenti di capitali effettuati nel I semestre 2021) dell'aumento di capitale effettuato, nonché la possibilità di cui al successivo comma 12 di sottoscrivere obbligazioni o

titoli di debito di nuova emissione emessi dalle società di cui sopra, con un massimo di 250 dipendenti, per un ammontare massimo pari al minore importo tra 3 volte l'ammontare dell'aumento di capitale deliberato e il 12,5% dell'ammontare dei ricavi.

Viene, inoltre, previsto che le misure di cui sopra si rendono applicabili anche alle imprese, non in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, ammesse successivamente a tale data al concordato preventivo con continuità aziendale purché il decreto di omologa sia stato già adottato alla data di presentazione dell'istanza ovvero alla data di approvazione del bilancio e che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno dei piani di rientro e rateizzazione.

Il credito di imposta, per espressa previsione normativa è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021.

Le presenti modifiche si applicano alle istanze presentate successivamente al 31 dicembre 2020.

Credito di imposta per borse di studio (art. 1, commi 536-539)

Viene introdotto, con l'obiettivo di sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di promuovere l'inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo, con particolare attenzione alle pmi, **per i soggetti pubblici e privati che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nel 2021 o 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali, promosse da Università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private, un credito d'imposta:**

- fino al 100% per le piccole e micro imprese;
- fino al 90% per le medie imprese e
- fino all'80% per le grandi imprese

dell'importo delle donazioni effettuate fino all'importo massimo di 100.000 euro.

Con decreto Mef, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione e determinate le aliquote di fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del limite complessivo di spesa pari a 0,5 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023.

Le iniziative formative realizzate attraverso Università pubbliche e private garantiscono almeno 60 crediti formativi universitari o 60 *European credit transfer system* o un volume di lavoro di apprendimento pari a 1.500 ore. Nei casi in cui i percorsi formativi siano erogati da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche o private diversi da quelli di cui al periodo precedente, devono essere in possesso degli accreditamenti ASFOR, EQUIS o AACSB e devono avere una durata complessiva non inferiore a 1.000 ore, di cui almeno 700 di formazione in aula, e comunque almeno il 30% di *stage* con riferimento alla durata complessiva prevista per i percorsi formativi.

Viene prevista, infine, all'interno della sezione di attività economica 85 «Istruzione» del codice Ateco, istituita la sottocategoria 85.43 *“Istruzione post universitaria; formazione manageriale, master post lauream, master executive”*.

LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

Riduzione del cuneo fiscale (art. 1, comma 8, modificato da decreto legge 31 dicembre 2020, n. 182)

l'importo della detrazione, spettante ai titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilato, di ammontare compreso tra i 28.000 e i 40.000 euro annui, rimarrà invariato anche nel 2021.

Esonero contributivo under 36 (art. 1, commi 10-15)

L'esonero contributivo introdotto dalla legge di bilancio 2018 (per i dettagli in merito ai requisiti del predetto incentivo si vedano le circolari [Legge di Stabilità 2018: interventi in materia di lavoro e previdenza sociale](#) pubblicata in data 8 gennaio 2018 e [Esonero contributivo per le nuove assunzioni](#)

[di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato](#) pubblicata in data 5 marzo 2018), finalizzato all'occupazione giovanile, viene anche riconosciuto:

- per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato,
- di lavoratori under 36 anni (35 anni e 364 giorni),
- effettuate nel biennio 2021-2022,
- nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui,
- purchè il datore di lavoro non abbia proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, né proceda, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Il predetto esonero non si applica alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni in apprendistato.

Esonero contributivo donne (art. 1, commi 16-19)

In caso di assunzione di lavoratrici:

- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, o da 6 mesi se risiedono in aree svantaggiate o lavorano in una professione o in un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere,
- *oppure* con almeno 50 anni di età, disoccupate da oltre 12 mesi

il datore di lavoro avrà diritto ad un esonero contributivo nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

La durata del predetto esonero è pari a:

- 12 mesi in caso di assunzione a termine;
- 18 mesi in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato.

Le predette assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti¹.

Proroghe e rinnovi senza causale dei contratti a termine (art. 1, comma 279)

Possibilità di prorogare senza causale i contratti a termine, per una sola volta e un massimo di 12 mesi, fino al 31 marzo 2021.

Ammortizzatori sociali con causale "emergenza covid-19" (art. 1, commi 300-305)

La durata degli ammortizzatori sociali con causale "emergenza COVID-19" (Cassa integrazione guadagni ordinaria, in deroga, assegno ordinario erogato dal FIS/dai Fondi bilaterali) **viene estesa a 12 settimane complessive** che devono essere collocate nel periodo ricompreso:

- tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 in caso di CIGO;
- tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 in caso di CIG in deroga o FIS/ Fondi bilaterali.

I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del c.d. decreto Ristori (si veda circolare [Pubblicato il cd. Decreto "Ristori"](#) pubblicata in data 29 ottobre 2020), collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle dodici settimane di cui in trattazione.

Le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di

¹ Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge (quindi entro il 28 febbraio 2021).

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Inps tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i predetti termini sono rinviati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge (quindi entro il 31 gennaio), se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente i predetti termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

I predetti trattamenti sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della presente legge (quindi 1 gennaio 2021).

Resta fermo, anche per i periodi di ammortizzatori sociali richiesti in base alle norme della Legge di bilancio 2021, l'obbligo di espletare la procedura di consultazione sindacale "semplificata", già prevista dalle disposizioni emergenziali precedenti.

Sgravio contributivo alternativo al ricorso agli ammortizzatori sociali covid-19 (art. 1, commi 306-308)

Al fine di incentivare i datori di lavoro a non utilizzare più gli ammortizzatori sociali COVID-19, a quelli che ne abbiano usufruito nei mesi di maggio e giugno 2020 e che decidano di non ricorrervi ulteriormente, sarà riconosciuto **l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un periodo massimo di 8 settimane, da fruire entro il 31 marzo 2021, "nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile"**.

I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi del c.d. decreto Ristori (si veda circolare [Pubblicato il cd. Decreto "Ristori"](#) pubblicata in data 29 ottobre 2020), possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale precedentemente citati.

Divieto di licenziamento (art. 1, commi 309-311)

Lo "stop" ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, individuali o collettivi, previsto per il periodo emergenziale **è stato prorogato fino al 31 marzo 2020.**

Dal divieto in oggetto sono **esclusi espressamente** i licenziamenti motivati da:

- **"cambio appalto"**, ovvero quando *"il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro del nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto"*;
- **cessazione definitiva dell'attività di impresa**, conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale dell'attività, sempre che in ciò non sia configurabile *"un trasferimento d'azienda o di ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del Codice civile"*;
- **fallimento**, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo di azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
- **accordo collettivo aziendale**, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (quindi non anche solo le rispettive RSA/RSU), di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, facendo salvo il diritto di questi ultimi all'indennità di disoccupazione (Naspi).

Proroga Opzione Donna (art. 1, comma 336)

L'accesso anticipato alla pensione tramite Opzione donna è garantito anche per le lavoratrici che abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2020².

Isopensione (art. 1, comma 345)

Estesa sino al 2023 la possibilità (attualmente prevista in via sperimentale fino al 2020) per i **lavoratori interessati da eccedenze di personale** di accedere al pensionamento anticipato (c.d. **isopensione**) qualora raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di Lavoro.

Contributi e part-time (art. 1, comma 350)

In caso di part-time verticali, le settimane non lavorate sono utili ai fini del diritto alla pensione proporzionando il totale della contribuzione annua al minimale contributivo settimanale.

Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato corredata da idonea documentazione. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa

Bonus bebè (art. 1, comma 362)

L'assegno di natalità, per i bambini nati o adottati nell'anno 2021, viene rifinanziato e consisterà in un sussidio da 80 a 160 euro mensili, calcolati in base all'Isee.

Congedo paternità (art. 1, comma 363)

Il congedo obbligatorio retribuito (indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera), da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio (oppure dall'ingresso in famiglia del minore, o dall'entrata in Italia in caso di adozione internazionale), a favore del padre lavoratore dipendente viene prorogato anche per l'anno 2021, in relazione ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, nella misura di 10 giorni.

Bonus per madri sole con figli disabili (art. 1, comma 365)

Alle madri disoccupate o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%, è concesso un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Tutela lavoratori fragili (art. 1, comma 481)

Fino al 28 febbraio 2021 ai lavoratori in possesso di riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, il periodo di assenza prescritto è equiparato al ricovero ospedaliero.

Si trasmette in calce, il provvedimento di legge in commento.

² 58 anni di età (59 in caso di donne iscritte alla gestione autonome) e 35 anni di contribute.